

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 28 marzo 2023 — Dekoback/EUIPO — DecoPac (DECOPAC)**(Causa T-166/23)**

(2023/C 173/52)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Dekoback GmbH (Helmstadt-Bargen, Germania) (rappresentante: V. von Moers, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DecoPac, Inc. (Anoka, Minnesota, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo «DECOPAC» — Marchio dell'Unione europea n. 160 747

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 gennaio 2023 nel procedimento R 754/2022-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare integralmente il marchio n. 160 747 DECOPAC registrato a favore della controinteressata, la DecoPac, Inc.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 29 marzo 2023 — RT France / Consiglio**(Causa T-169/23)**

(2023/C 173/53)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: RT France (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: E. Pivnica, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2023/191 del Consiglio, del 27 gennaio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

— condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutte le spese;

con tutte le conseguenze di diritto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, della libertà di espressione garantita dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, della libertà d'impresa tutelata dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali.
3. Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, del principio di non discriminazione derivante dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali.

Ricorso proposto il 30 marzo 2023 — VR / Parlamento

(Causa T-171/23)

(2023/C 173/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: VR (rappresentanti: L. Levi e P. Baudoux, avvocate)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato;

di conseguenza,

- annullare la decisione del 9 giugno 2022 che notifica al ricorrente la risoluzione del suo contratto e, per quanto necessario, la decisione del 20 dicembre 2022 che respinge il suo reclamo contro la decisione del 9 giugno 2022;
- condannare il convenuto a risarcire il danno subito dal ricorrente;
- condannare il convenuto a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione delle ragioni all'origine della decisione e sulla violazione del principio di proporzionalità.
 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare del diritto al contraddittorio, dell'obbligo di motivazione, del rispetto del requisito di imparzialità dell'amministrazione e del dovere di diligenza.
 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine.
-